

## DEPOSITO DEI BILANCI: NUOVA TASSONOMIA XBRL

### ADEMPIMENTO

#### Deposito dei bilanci al registro delle imprese: nuova tassonomia XBRL

Unioncamere ha diramato la Guida “Manuale operativo per il deposito bilanci al registro imprese” per la campagna dei bilanci 2019. La nuova tassonomia, da utilizzare per la formazione delle istanze XBRL per il 2019, entra in vigore per gli esercizi chiusi dal 31 dicembre 2018 e deve essere utilizzata obbligatoriamente dal 1° marzo 2019.

### DA SAPERE

#### Bilancio: nuova tassonomia XBRL obbligatoria

Rimangono valide le previsioni in merito al c.d. “**doppio deposito**” (art. 5, comma 5, D.P.C.M. 10 dicembre 2008), secondo cui, qualora le specifiche tecniche non siano disponibili oppure sufficienti a rappresentare il bilancio approvato secondo i principi di chiarezza, veridicità e correttezza, ai fini della pubblicazione nel Registro delle imprese, occorre allegare al bilancio in formato elaborabile un **ulteriore documento informatico**, contenente il bilancio approvato in formato PDF/A.

### AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA

**Fisco** - Eccedenza ACE: modalità di utilizzo

**Lavoro** - Certificazione Unica: online o via PEC

**Impresa** - PMI: credito d'imposta per la quotazione

**Scadenze dal 28 marzo all'11 aprile 2019**

## ADEMPIMENTI

### DEPOSITO DEI BILANCI AL REGISTRO DELLE IMPRESE: NUOVA TASSONOMIA XBRL

*di Roberta Aiolfi e Manuela Castellani*

*E' stata diramata la Guida "Manuale operativo per il deposito bilanci al registro imprese" da parte di Union-camere per la campagna dei bilanci 2019. La nuova tassonomia da utilizzare per la formazione delle istanze XBRL per il 2019 è la versione "2018-11-04". La nuova versione di tassonomia, in vigore da gennaio 2019 per gli esercizi chiusi dal 31 dicembre 2018, deve essere utilizzata da marzo 2019.*

Il 14 febbraio 2019 è stata diramata la Guida "Manuale operativo per il deposito bilanci al registro imprese" da parte di Unioncamere per la campagna dei bilanci 2019. La guida descrive le **modalità di compilazione della modulistica elettronica** e di **deposito telematico** dei Bilanci e degli Elenchi Soci nel 2019.

Nell'articolo si porranno in evidenza le principali informazioni in merito alla campagna deposito bilanci del 2019: per ulteriori approfondimenti, sia di carattere normativo che operativo, oltre al materiale messo a disposizione dalle Camere di Commercio e sul portale [www.registroimprese.it](http://www.registroimprese.it) alla voce <Sportello Pratiche>, si rimanda al sito <https://mypage.infocamere.it> alla voce <Le mie pratiche - Invio Bilancio>.

Si ricorda che il bilancio può essere depositato:

- in forma ordinaria;
- in forma abbreviata
- bilancio micro-imprese.

### Tassonomia XBRL

Il D.Lgs. n. 139/2015, che recepisce nel nostro ordinamento giuridico la Direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci, ha apportato numerose **integrazioni e modifiche** agli articoli del codice civile, e di conseguenza ai principi contabili nazionali, che si applicano ai bilanci degli esercizi con inizio dal 1° gennaio 2016 compreso. Ai fini della redazione del bilancio, si è dovuto tener conto anche della nuova definizione di PMI in ambito europeo che include la sub-categoria delle micro-imprese, pertanto la tassonomia XBRL ha subito i necessari adeguamenti per garantire l'aderenza alla nuova normativa dei bilanci di esercizio, in particolare delle micro-imprese e dei consolidati.

La **nuova tassonomia 2018-11-04** è l'evoluzione della tassonomia 2017-07-06.

La nuova tassonomia da utilizzare per la formazione delle istanze XBRL per il 2019, quindi, è la versione "2018-11-04", secondo la comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 6 del 8 gennaio 2019.

La nuova tassonomia è disponibile e scaricabile sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale all’indirizzo: <https://www.agid.gov.it/it/dati/formati-aperti/xbrl-standard-formato-elettronico-editabile> oltre che dal sito di XBRL Italia all’indirizzo: <http://it.xbrl.org/xbrl-italia/tassonomie/tassonomia-principi-contabili-italiani-2018/>

## Utilizzo della nuova tassonomia

---

La versione di tassonomia 2018-11-04 entra in vigore da gennaio 2019 per gli **esercizi chiusi** dal 31 dicembre 2018 e dovrà essere utilizzata obbligatoriamente dal 1° marzo 2019, per le istanze di deposito presentate da tale data. Fino a tale data saranno accettati anche i bilanci predisposti con la tassonomia precedente, 2017-07-06.

### Attenzione

E’ tuttavia consentita l’applicazione anticipata della nuova tassonomia 2018- 11-04 a qualsiasi bilancio con inizio dall’esercizio in data 1.1.2016 o successivo.

## Utilizzo previgenti tassonomie

---

La previgente Tassonomia 2017-07-06 poteva essere utilizzata solo sino al 28 febbraio **2019** per esercizi **chiusi in data 31.12.2018 o in data successiva**. Potrà essere usata successivamente anche dopo il 28 febbraio 2019 ma non oltre il 31 dicembre 2019 e solo per conti annuali e consolidati redatti secondo le regole civilistiche post D.Lgs. n. 139/2015 riferiti ad esercizi chiusi prima del 31.12.2018.

Posto che le due citate tassonomie: PCI 2017-07-06 e PCI 2018-11-04 si riferiscono a regole contabili post D.Lgs. n. 139/2015, la codifica di bilanci d’esercizio e consolidati relativi a periodi amministrativi **iniziati prima del 1° gennaio 2016** avverrà solo con la Tassonomia PCI 2015-12-14.

Tutte le tassonomie diverse da quelle sopra indicate sono dismesse e, quindi, non utilizzabili per depositare i bilanci.

## Novità: nuova tassonomia

---

Sono tre le principali differenze, tutte relative alla nota integrativa, fra la Tassonomia PCI\_2018-11-04 e la precedente PCI\_2017-07-06:

- 1 - la suddivisione in più campi testuali della sua parte iniziale;
- 2 - una sezione ad hoc dedicata alle cooperative;
- 3 - l’introduzione dell’informativa per i cosiddetti contributi pubblici.

Con riferimento al punto 3 si ricorda che l’art. 1, comma 125 della Legge n. 124/2017 richiede alle imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni o comunque a carico delle risorse pubbliche, di pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato. Per evitare l’accumulo di informazioni non rilevanti vi è una **soglia minima di 10.000 euro annui** al di sotto della quale la pubblicazione non è dovuta.

Nessuna novità, invece, sia per gli schemi quantitativi del bilancio d'esercizio che per il tracciato del consolidato.

Di seguito è schematizzata la relazione tra la tassonomia valida in funzione delle date di inizio e fine esercizio.

<i>inizio esercizio prima del 1/1/2016</i>	versione 2015-12-14	
	Chiusura esercizio prima del 31/12/2018	Chiusura esercizio dal 31/12/2018 in poi
<i>Inizio esercizio dal 1/1/2016 in poi</i>	versione 2017-07-06 (utilizzabile fino al 31.12.2019) o versione 2018-11-04	versione 2018-11-04 o versione 2017-07-06 (quest'ultima utilizzabile fino al 28.02.2019)

Nel caso in cui il **bilancio in XBRL differisca in maniera sostanziale dal documento approvato dall'assemblea**, è comunque sempre possibile, per qualsiasi annualità, depositare il prospetto contabile e/o la Nota Integrativa anche in formato PDF/A.

#### Attenzione

Si ricorda che le tassonomie xbrl, riportando **in un unico file tutto il bilancio**, comprensivo anche di Nota Integrativa, consentono di inserire una sola volta nel documento XBRL i dati comuni alle varie parti del bilancio, che saranno invece rappresentati, a video o a stampa, più volte nelle sezioni opportune. In questo modo si evitano le incongruenze dovute all'inserimento degli stessi dati nelle diverse parti del bilancio.

Il file XBRL **non può mai essere omesso**, tranne nei casi di esonero espressamente previsti dalla normativa.

Anche la tassonomia 2018-11-04, come la tassonomia precedente, consente di predisporre il bilancio consolidato in formato XBRL, composto da:

- **Stato Patrimoniale,**
- **Conto Economico,**
- **Rendiconto Finanziario** (ove richiesto dalla normativa).

La Nota Integrativa del consolidato dovrà essere prodotta ed allegata in formato PDF/A.

## SOGGETTI NON OBBLIGATI

La tassonomia "2018-11-04" non incide sul perimetro dei soggetti obbligati all'impiego di XBRL: nulla cambia, quindi, rispetto allo scorso anno.

Sono quindi esclusi dall'obbligo i seguenti soggetti:

- a) le **società quotate in mercati regolamentati** intendendosi per tali non solo quelle con azioni quotate bensì anche quelle dotate di altri strumenti finanziari a listino (per esempio le obbligazioni);

- b) le società, anche non quotate, che redigono il bilancio di esercizio in conformità ai **principi contabili internazionali** ciò vale anche per il bilancio consolidato;
- c) le **società esercenti attività di assicurazione e riassicurazione** (art. 1 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209);
- d) le **banche** e altri istituti finanziari, tenuti a redigere il bilancio secondo le disposizioni del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87;
- e) le **società controllate**, anche congiuntamente, da una delle imprese di cui alle lettere a), b), c) e d), nonché le società incluse nel bilancio consolidato delle stesse.

Tali esclusioni permarranno fino alla disponibilità delle necessarie tassonomie legali, a partire da quella per gli IFRS, approvate da XBRL Italia e pubblicate, con il parere dell'OIC, sul sito dell'AgID, con conseguente avviso del Ministero dello Sviluppo Economico pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

#### **Attenzione**

Non sono, inoltre, disponibili le tassonomie per le seguenti **fattispecie**, che non possono depositare il bilancio in formato XBRL, considerato che il file XBRL sicuramente non rispetta le norme specifiche di legge:

- Bilancio di società estere avente sede secondaria in Italia (Mod. B e cod. atto - 715);
- Bilancio sociale (Mod. B e cod. atto - 716);
- Bilancio consolidato di società di persone (Mod. B e cod. atto - 721);
- Consorzi confidi (Mod. B e cod. atto - 711, 712, 718);
- Bilancio finale di liquidazione (Mod. S3 e cod. atto - 730).

Nel caso di deposito del bilancio consolidato della società controllante da parte della società controllata (*sub-holding*) che si avvale dell'esonero, qualora l'impresa non indichi nel **modulo NOTE/XX** il riferimento al protocollo del bilancio consolidato depositato dalla capogruppo, è necessario allegare alla pratica il bilancio della controllante esclusivamente in formato PDF/A, cui va attribuito il codice B05.

## Tassonomia incompatibile

---

Nell'ipotesi in cui la vigente tassonomia non sia ritenuta compatibile, per la particolare situazione aziendale, con i principi di chiarezza, correttezza e veridicità di cui all'art. 2423 c.c., i prospetti contabili (Stato Patrimoniale, Conto Economico e Rendiconto Finanziario ove previsto) e/o la Nota Integrativa in **formato PDF/A** dovranno essere **allegati alla pratica di deposito in aggiunta al file in formato XBRL**.

Si ricorda che **non è necessario il doppio deposito** in caso di differenze esclusivamente formali e non sostanziali tra il documento approvato in assemblea e il bilancio in formato XBRL, poiché in tal caso non si incorre nel rischio di nullità della deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2434-*bis* c.c.

## ISTANZA XBRL

---

L'utente dovrà produrre un'istanza XBRL relativa al bilancio completo di prospetto contabile e Nota Integrativa, nel rispetto della tassonomia di riferimento, utilizzando uno dei software disponibili sul mercato, che preveda la funzione di generazione dell'istanza XBRL, oppure gli

strumenti gratuiti messi a disposizione dal **sistema camerale sul sito Registroimprese.it** sulla pagina dedicata alla pratica di “deposito bilanci” all’indirizzo:

<http://www.registroimprese.it/deposito-bilanci>

oppure sul **nuovo sito TELEMACO** all’indirizzo:

<https://mypage.infocamere.it/> Le mie pratiche>Strumenti>Bilanci alla sezione Strumenti XBRL dove è possibile reperire:

- un **software gratuito per la compilazione dell’istanza XBRL**, a partire dalla imputazione manuale dei valori in un apposito file excel o open office oppure, tramite la loro importazione da un’istanza XBRL, anche se limitata ai prospetti contabili e redatta con qualsiasi versione di tassonomia: per ulteriori dettagli si rimanda al Vademecum pubblicato nella stessa pagina;
- **TEBENI**: il servizio on-line per la validazione dell’istanza XBRL e la sua visualizzazione in formato HTML o PDF, in Inglese, Francese e Tedesco oltre che in Italiano.

Il file generato, contenente l’istanza XBRL, deve essere definito sempre con nome file senza spazi o altri “caratteri speciali” ed estensione .xbrl anch’essa inserita dall’utente. Come tutti gli allegati al bilancio, anche il file XBRL deve essere **firmato digitalmente** e assumerà l’estensione **.xbrl.p7m**.

La sottoscrizione digitale del documento deve essere effettuata esclusivamente in **modalità CAAdES**, formato che permette di firmare qualsiasi tipo di file e che prevede la creazione di una “busta”, generando un file con estensione .p7m, come richiesto dalla normativa.

## Convocazione dell’assemblea

---

L’art. 2364 c.c., richiamato per le S.r.l. dall’art. 2478-bis c.c., stabilisce che l’assemblea per l’approvazione del bilancio deve essere convocata una volta all’anno entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, ovvero oltre tale termine, ma **entro 180 giorni, qualora lo statuto lo consenta**, per le società tenute alla redazione del bilancio consolidato o qualora sussistano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società.

## Modalità di predisposizione e invio

---

Per quanto riguarda la predisposizione e l’invio dei bilanci, sono disponibili due diverse modalità:

- **“Bilanci on-line”** da utilizzare per l’invio di un bilancio con riconferma dell’elenco soci dell’anno precedente (S.p.A., S.A.p.A., S.C.p.A.) o di un bilancio che non necessita di presentazione dell’elenco soci (Società a responsabilità limitata, Società Cooperativa, Consorzi, Società di mutuo soccorso, Contratti di Rete, Aziende Speciali, Istituzioni e Consorzi degli Enti Locali): tale modalità è in grado di garantire una più veloce ed agevole predisposizione e spedizione della pratica e non richiede l’installazione di software specifico;
- **“FedraPlus” versione 6.933 o successive** o programmi compatibili da utilizzare sia per il deposito di un bilancio con presentazione di un nuovo elenco soci, sia per l’invio di un

bilancio con riconferma dell'elenco soci dell'anno precedente o di un bilancio che non necessita di presentazione dell'elenco soci.

## Modulistica ed elenco soci

---

La modulistica da utilizzare per questo tipo di deposito è il **modulo B**.

Le Società per azioni, S.a.p.a. e Società Consortili per azioni che sono tenute a depositare l'elenco soci alla data di approvazione del bilancio, dovranno allegare al modulo B il **modulo S**, utilizzando allo scopo il software Fedra Plus o applicativi compatibili.

Si ricorda che le Società per azioni, S.a.p.a. e Società Consortili per azioni devono depositare l'elenco dei soci riferito alla data di approvazione del bilancio, con l'indicazione delle azioni possedute da ciascuno di essi, nonché dei soggetti diversi dai soci che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli sulle partecipazioni medesime o riconfermare quello presentato in precedenza.

E' inoltre necessario indicare analiticamente le annotazioni effettuate nel libro dei soci nel periodo che intercorre tra la data di approvazione del bilancio appena chiuso e quella di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente compilando l'apposito riquadro, presente nel modulo S.

Si ricorda che per le S.r.l. non è più ammesso il deposito dell'elenco soci.

## Contenuto della pratica di bilancio

---

Per il deposito 2019 la pratica di bilancio dovrà contenere:

- il **bilancio**, costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa (ove richiesti), codificato esclusivamente in formato XBRL sulla base della tassonomia vigente;
- tutti gli **altri documenti** che accompagnano il bilancio, ad esempio la Relazione sulla Gestione, la Relazione del Collegio Sindacale, la Relazione del Revisore Legale ed il Verbale di approvazione dell'Assemblea, saranno allegati alla pratica in formato PDF/A.

contenere denominazione, codice fiscale/numero d'iscrizione al Registro delle Imprese, sede della società e l'Ufficio del Registro delle Imprese presso il quale è iscritta

essere firmato digitalmente;

riportare la dichiarazione relativa all'assolvimento del bollo in forma virtuale con indicazione della specifica autorizzazione della Camera di Commercio destinataria. In alternativa tale dichiarazione può essere contenuta in distinta

essere trasformato nel formato PDF/A

**OGNI DOCUMENTO DOVRA'**

contenere le eventuali dichiarazioni richieste in relazione alla forma dell'atto e/o al soggetto firmatario

## Bilancio in forma ordinaria

---

L'art. 2423 c.c. al primo comma stabilisce che gli amministratori devono redigere il bilancio d'esercizio in forma ordinaria costituito da i prospetti contabili e nota integrativa, precisamente:

- Stato Patrimoniale,
- Conto Economico,
- Rendiconto Finanziario,
- Nota Integrativa.

Il bilancio in forma ordinaria risulta pertanto costituito da quattro parti; il Rendiconto Finanziario si aggiunge allo Stato Patrimoniale, al Conto Economico e alla Nota Integrativa.

## Bilancio in forma abbreviata

---

Il bilancio in forma abbreviata può essere redatto dalle società di capitali che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti **limiti** (piccole imprese):

- 1) **totale dell'attivo** dello Stato Patrimoniale: **4.400.000 €**;
- 2) **ricavi** delle vendite e delle prestazioni: **8.800.000 €**;
- 3) **dipendenti** occupati in media durante l'esercizio: **50 unità**.

Il bilancio abbreviato è composto da prospetti contabili e nota integrativa, precisamente:

- Stato Patrimoniale,
- Conto Economico,
- Nota Integrativa.

Le piccole imprese che forniscono in Nota Integrativa le informazioni richieste **dai punti 3) e 4) dell'art. 2428 c.c.** sono esonerate dalla relazione sulla gestione (art. 2435-*bis*, comma 7, c.c.).

A differenza del bilancio in forma ordinario, le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario.

Le imprese che rientrano nella classe delle piccole imprese potranno comunque presentare il bilancio in forma ordinaria.

## Bilancio Micro-imprese

---

L'art. 2435-*ter* c.c., "Bilancio delle micro imprese", definisce la classe delle micro-imprese, disciplinandone i contenuti del bilancio di esercizio. In base a quanto previsto nel codice civile sono considerate **micro-imprese** le società che **nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi**, non abbiano superato due dei seguenti **limiti**:

- **totale dell'attivo** dello Stato Patrimoniale: **175.000 €**;
- **ricavi** delle vendite e delle prestazioni: **350.000 €**;
- **dipendenti** occupati in media durante l'esercizio: **5 unità**.



Le **micro-imprese** sono **esonerate** dalla redazione:

- del Rendiconto Finanziario;
- della Nota Integrativa

a) quando in calce allo Stato Patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'art. 2427 c.c., n° 9 (l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale) e n° 16 (l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci);

- dalla relazione sulla gestione

b) quando in calce allo Stato Patrimoniale risultino le informazioni richieste dall'art. 2428 c.c., n. 3 (il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società) e n. 4 (il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio).

Nelle micro-imprese pertanto il bilancio d'esercizio può essere composto soltanto dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico, per i quali sono previsti forma, struttura e contenuti uguali a quelli del bilancio in forma abbreviata.

#### Attenzione

Nel caso in cui le imprese che rientrano nella classe delle **micro-imprese** volessero **comunque presentare il bilancio completo** di Nota Integrativa ed eventuale Rendiconto Finanziario, dovranno redigere e depositare il bilancio in forma abbreviata usando la relativa tassonomia. Al pari delle piccole imprese, anche le micro-imprese potranno comunque presentare il bilancio in forma ordinaria.

Si ricorda che lo **standard informatico** è predisposto per la redazione di tutte le parti richieste dalla normativa, ma non pone alcun vincolo sui valori da inserire: sono da rispettare i soli vincoli dettati dal codice civile.

## Scadenze

---

Il termine di presentazione del bilancio, con i relativi allegati, al Registro delle Imprese territorialmente competente, è fissato in **30 giorni dalla data di approvazione**, come previsto dall'art. 2435 c.c.

## Sabato e domenica

---

Al fine del computo del termine, in qualsiasi caso, il sabato e la domenica vengono **considerati** giorni **festivi** e quindi si considera tempestivo il deposito effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

## DA SAPERE

### BILANCIO: NUOVA TASSONOMIA XBRL OBBLIGATORIA

di Giovanni Petruzzellis

*Per il deposito dei bilanci relativi al 2018, gli operatori possono valutare l'utilizzo di due tassonomie XBRL. In particolare, è possibile utilizzare la tassonomia 2017-07-06 se il bilancio è depositato entro il 28 febbraio 2019, mentre diventerà obbligatorio l'utilizzo della nuova tassonomia 2018-11-04 se il bilancio verrà depositato dal 1° marzo 2019. Se, invece, il bilancio da depositare è redatto secondo le disposizioni civilistiche previgenti al D.Lgs. n. 139/2015 - ossia relativo a periodi amministrativi iniziati prima del 1° gennaio 2016 - si dovrà continuare ad utilizzare la vecchia tassonomia PCI\_2015-12-14. I chiarimenti sono contenuti nelle istruzioni recentemente pubblicate sul sito di XBRL Italia.*

Sul sito istituzionale di XBRL Italia sono state pubblicate le istruzioni in merito alla corretta tassonomia da applicare per il deposito dei bilanci annuali e consolidati dei soggetti OIC adopter, redatti secondo le disposizioni civilistiche.

L'aggiornamento delle tassonomie, si legge nel documento, rappresenta un processo complesso, che risulta essere influenzato sia dalla normativa in vigore sia dai principi contabili di riferimento. Per questo motivo, nel corso degli anni, XBRL Italia ha rilasciato differenti versioni del vocabolario dedicato alla codifica elettronica dei bilanci redatti secondo i principi contabili nazionali.

#### Come scegliere la corretta tassonomia

---

La scelta della corretta tassonomia dipende, in primo luogo, dalle regole contabili applicabili e, in quest'ottica, lo **spartiacque** è rappresentato dal D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, entrato in vigore il **1° gennaio 2016**.

Il decreto, nel recepire la direttiva n. 2013/34/UE, ha introdotto alcune modifiche significative ai principi di redazione del bilancio. In particolare, all'art. 2423 c.c. è stato introdotto il nuovo comma 4 che prevede la possibilità di non rispettare gli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti. Il nuovo art. 2423-bis, inoltre, prevede che la rilevazione e la presentazione delle voci in bilancio sia fatta tenendo conto dell'operazione o del contratto, eliminando così il precedente riferimento alla funzione economica dell'elemento oggetto di valutazione.

Ciò premesso, le istruzioni pubblicate da XBRL Italia chiariscono che se il bilancio da depositare è redatto secondo le **disposizioni civilistiche previgenti** al D.Lgs. n. 139/2015 - ossia relativo a periodi amministrativi iniziati **prima del 1° gennaio 2016** - si dovrà continuare ad utilizzare la vecchia tassonomia PCI\_2015-12-14.

Per i conti annuali e consolidati redatti secondo le **disposizioni civilistiche post** D.Lgs. n. 139/2015 - ossia relativi a periodi amministrativi iniziati **dal 1° gennaio 2016** in poi - rilevano due differenti vocabolari:

- la nuova tassonomia **PCI\_2018-11-04**: obbligatoria, a partire dal 1° marzo 2019, per i bilanci riferiti ad esercizi chiusi il 31 dicembre 2018 o in data successiva (viene comunque consentita l'applicazione anticipata);
- la previgente tassonomia **PCI\_2017-07-06**: utilizzabile, fino al 31 dicembre 2019, per i bilanci riferiti a esercizi chiusi prima del 31 dicembre 2018 mentre, per quelli chiusi il 31 dicembre o in data successiva, solo fino al 28 febbraio 2019.

Le istruzioni chiariscono che qualsiasi tassonomia diversa dalle tre sopra menzionate è inutilizzabile ai fini del deposito di conti annuali e consolidati presso il Registro delle imprese. Si ricorda che la nuova tassonomia PCI\_2018-11-04 è stata diffusa sul sito istituzionale dell'associazione XBRL Italia il 6 novembre 2018 ed il relativo rilascio è stato ufficializzato dal Ministero dello Sviluppo economico con un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 gennaio 2019, conformemente alla procedura prevista dall'articolo 5, comma 6, del D.P.C.M. 10 dicembre 2008.

## Il contenuto della nuova tassonomia

---

Rispetto alla tassonomia previgente (PCI 2017-07-06), la versione del 2018 si caratterizza per alcune modifiche riguardanti la **codifica della nota integrativa**, con l'introduzione di specifici campi testuali, la modifica della sezione informativa riguardante le società **cooperative** e l'inserimento di un campo testuale per l'informativa sulle **sovvenzioni** e i **contributi** ricevuti dagli enti pubblici.

Decisamente più significative, invece, erano state le modifiche introdotte nel 2017, con cui era stata prevista, tra l'altro, l'indicazione distinta nello Stato patrimoniale relativo ai bilanci abbreviati e a quello delle microimprese della voce riguardante le **imposte anticipate**.

Ciò detto, la versione 2018 della tassonomia dovrà essere applicata obbligatoriamente **dal 1° marzo 2019** per i bilanci riferiti ad esercizi chiusi il 31 dicembre 2018 o in data successiva. La stessa può, comunque, essere applicata anticipatamente con riferimento a qualsiasi bilancio riferito ad un periodo amministrativo iniziato dal 1° gennaio 2016.

## Il doppio deposito

---

Rimangono valide, in ogni caso, le previsioni in merito al c.d. **“doppio deposito”** (art. 5, comma 5, D.P.C.M. 10 dicembre 2008), secondo cui, qualora le specifiche tecniche non siano disponibili oppure sufficienti a rappresentare il bilancio approvato secondo i principi di chiarezza, veridicità e correttezza, ai fini della pubblicazione nel Registro delle imprese, occorre allegare al bilancio in formato elaborabile un **ulteriore documento informatico**, contenente il bilancio approvato in formato PDF/A

## NOTIZIE DELLA SETTIMANA

### FISCO

---

#### Eccedenza ACE: modalità di utilizzo

---

Con la legge di Bilancio 2019, la disciplina dell'ACE è stata abrogata, con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, facendo salva la possibilità di scomputare l'eccedenza di ACE del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, dal reddito complessivo netto dei periodi d'imposta successivi.

L'eccedenza riportabile di ACE, se ancora disponibile, può essere riconosciuta a scomputo del maggior imponibile accertato in sede di definizione in adesione, su richiesta del contribuente stesso.

*Agenzia delle Entrate, circ. 21 marzo 2019, n. 5/E*

---

#### Credito imposte estero: detrazione ammissibile

---

La detrazione del credito per le imposte pagate all'estero, riportata a nuovo fino all'ottavo esercizio successivo, se ancora disponibile, può essere riconosciuta in detrazione dalla maggiore imposta definita, su richiesta del contribuente in sede di contraddittorio nell'ambito del procedimento di adesione.

L'Agenzia delle Entrate chiarisce anche la possibilità di scomputo delle perdite pregresse ad integrale abbattimento del maggior imponibile accertato, pur nel limite dell'80% dell'imponibile.

*Agenzia delle Entrate, circ. 21 marzo 2019, n. 4/E*

---

#### Sanatoria irregolarità formali: codice tributo

---

L'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per il versamento, tramite mod. F24, delle somme dovute per la definizione agevolata delle violazioni formali prevista dal decreto fiscale 2019. In particolare, il versamento è eseguito in due rate di pari importo entro il 31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020, oppure in un'unica soluzione, senza la possibilità di avvalersi della compensazione:

- PF99 - Violazioni Formali - definizione agevolata - art. 9 del D.L. n. 119/2018,

*Agenzia delle Entrate, ris. 21 marzo 2019, n. 37/E*

---

#### Bonus formazione 4.0: data inizio agevolazione

---

L'invio dei contratti all'ispettorato del lavoro competente con l'impegno a investire nella "formazione 4.0" dei dipendenti costituisce una condizione di ammissibilità al credito d'imposta, ma non è idoneo a incidere sull'individuazione del termine a partire dal quale decorre l'agevolazione.

Il bonus in esame spetta in relazione ai costi ammissibili, per l'intero periodo di imposta, a prescindere dalla data in cui tale adempimento è posto in essere, purché il deposito dei relativi contratti sia effettuato nel termine del periodo d'imposta di riferimento.

*Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 20 marzo 2019, n. 79*

---

### Grande distribuzione: corrispettivi giornalieri

---

La certificazione dei processi degli esercenti che operano con più punti cassa per singolo punto vendita e che effettuano la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri deve essere contestuale all'entrata in funzione del sistema.

L'Agenzia delle Entrate ha specificato come indipendentemente da qualsiasi opzione esercitata, a decorrere dal 1° luglio 2019, per i soggetti con un volume d'affari superiore a 400.000 euro, e dal 1° gennaio 2020 per tutti gli altri, vi è l'obbligo di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

*Agenzia delle Entrate, risposta a consulenza giuridica 20 marzo 2019, n. 13*

---

### Nuovo mod. IVA TR

---

Il nuovo modello IVA TR si applica a decorrere dalle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre dell'anno d'imposta 2019, da presentare entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

La trasmissione può avvenire per via telematica, direttamente o per il tramite degli intermediari abilitati secondo le specifiche tecniche approvate.

*Agenzia delle Entrate, provv. 19 marzo 2019, n. 64421*

---

### Nuovo mod. RLI con la cedolare secca

---

L'Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello per la "Richiesta di registrazione e adempimenti successivi - contratti di locazione e affitto di immobili" (modello RLI), le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica, che sostituisce il precedente: a partire dal 20 marzo 2019, è possibile richiedere la registrazione, comunicare proroghe, cessioni, subentri e risoluzioni dei contratti di locazione e affitto di beni immobili, nonché esercitare o revocare l'opzione per la cedolare secca.

In particolare, con il nuovo modello è possibile esercitare l'opzione per il regime della cedolare secca anche per i contratti aventi ad oggetto unità immobiliari commerciali di categoria catastale C/1 e relative pertinenze, ai sensi della Legge di Bilancio 2019.

*Agenzia delle Entrate, provv. 19 marzo 2019, n. 64442*

---

### Mod. 730/2019: agevolazioni Campione d'Italia

---

Dall'anno d'imposta 2018 tutti i redditi prodotti in euro dai contribuenti iscritti nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia concorrono a formare il reddito complessivo al netto di una riduzione pari al 30%, con un abbattimento minimo di 26.000 euro. È quanto previsto dal decreto fiscale 2019; l'Agenzia delle Entrate adegua alle novità il modello di dichiarazione 730/2019 e le relative istruzioni di compilazione.

*Agenzia delle Entrate, provv. 19 marzo 2019, n. 64377*

---

### Prestazioni sanitarie persone fisiche

---

Le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche non devono mai essere fatturate elettronicamente via SdI per il 2019. Qualora, nell'erogare la prestazione, il soggetto (professionista persona fisica, società) si avvalga di terzi che fatturano il servizio

reso a lui e non direttamente all'utente, gli stessi, fermi eventuali esoneri che li riguardano, documentano questo servizio a mezzo fattura elettronica via Sdl. Nelle ipotesi di divieto di fatturazione elettronica tramite il Sistema di Interscambio, vi è comunque l'obbligo di documentare la prestazione effettuata tramite e-fattura extra Sdl ovvero in formato analogico.

*Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 19 marzo 2019, n. 78*

---

#### Variazione in diminuzione operazione già fatturata

---

La diminuzione dell'imponibile di un'operazione già fatturata è ammissibile in presenza di identità tra l'oggetto della fattura e la registrazione originaria e l'oggetto della registrazione della variazione, in modo che sia palese la corrispondenza tra i due atti contabili.

*Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 19 marzo 2019, n. 77*

---

#### Cooperative: e-fattura per conto del socio

---

La società cooperativa agricola di conferimento può emettere la fattura per ogni singolo socio utilizzando una distinta numerazione per ciascun conferente. Le fatture emesse dalla cooperativa per conto del socio risulteranno così progressive con riferimento al singolo socio, e saranno distinte da tutte le altre fatture emesse dal socio stesso ad altri clienti, che seguiranno una numerazione progressiva diversa. In questo caso occorre inserire i dati della cooperativa e indicare che l'emittente è il "Cessionario/committente".

*Agenzia Entrate, risposta a istanza di consulenza giuridica 18 marzo 2019, n. 10, 11 e 12*

---

#### Patent box: determinazione reddito agevolabile

---

Alla determinazione del reddito agevolabile del Patent box concorrono tutti i costi fiscalmente deducibili sostenuti da una società, connessi ai componenti positivi derivanti dall'utilizzo indiretto del bene immateriale, compresi i costi derivanti dalle prestazioni professionali di ricerca e sviluppo eventualmente svolte dai soci.

Tuttavia, nel caso di prestazioni professionali di ricerca e sviluppo svolte dai soci, occorre che, ai fini della tassazione agevolata, questi ultimi fatturino alla società le prestazioni rese.

*Agenzia Entrate, risposta a interpello 18 marzo 2019, n. 76*

---

#### Cessionario non residente e diritto di rivalsa

---

Il cedente può esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di una stabile organizzazione nonostante l'originaria fattura sia stata emessa nei confronti della posizione IVA del cessionario non residente, laddove quest'ultimo abbia successivamente costituito in Italia una stabile organizzazione.

*Agenzia Entrate, principio di diritto 18 marzo 2019, n. 10*

---

#### Redditi a San Marino: professionista forfettario

---

I redditi prodotti all'estero dal libero professionista in regime forfettario non partecipano alla formazione del reddito complessivo. In questo caso si esclude la possibilità di fruire, per la ritenuta subita sui compensi corrisposti dal committente sammarinese, del credito per le imposte assolate all'estero.

La normativa stabilisce che per beneficiare del credito per le imposte assolte all'estero, occorre che il reddito estero concorra alla formazione del reddito complessivo in Italia del soggetto residente.

*Agenzia Entrate, ris. 15 marzo 2019, n. 36/E*

---

#### Spese legali liquidate al rappresentante

---

Le spese legali liquidate dal giudice al legale rappresentante, munito di apposita delega all'incasso, sono assoggettate a ritenuta d'acconto IRPEF nell'ipotesi in cui queste somme non costituiscano per il difensore reddito di lavoro autonomo, ovvero qualora questi produca copia della fattura emessa, nei confronti del proprio cliente, per la prestazione professionale resa.

In tal caso è da ritenersi che quanto erogato al difensore munito di delega all'incasso vada a ristorare la parte vittoriosa delle spese legali sostenute.

*Agenzia Entrate, ris. 15 marzo 2019, n. 35/E*

---

#### Modifiche Indici sintetici di affidabilità fiscale

---

Con il D.M. 27 febbraio 2019, il Ministero delle finanze individua le misure di ciclo settoriale necessarie per tener conto dell'andamento congiunturale.

Le nuove modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale, applicabili al periodo di imposta 2018, individuano gli indici di concentrazione della domanda e dell'offerta per area territoriale, necessari per tener conto - in relazione alla collocazione territoriale - di situazioni di differente vantaggio competitivo o di differente svantaggio competitivo.

*Min. Finanze, decreto 27 febbraio 2019 (G.U. 18 marzo 2019, n. 65)*

---

#### Università non statali: limiti detraibilità tasse

---

Con decreto pubblicato in Gazzetta, il MIUR ha individuato - per ciascuna area disciplinare di afferenza e regione in cui ha sede l'ateneo presso il quale è presente il corso di studio - l'importo massimo della spesa relativa alle tasse e ai contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle Università non statali, detraibile dall'imposta lorda sui redditi dell'anno 2018.

*Min. Istruzione, decreto 28 dicembre 2018 (G.U. 19 marzo 2019, n. 66)*

## LAVORO

---

#### Reddito di cittadinanza: le regole INPS

---

L'INPS fornisce tutte le istruzioni applicative utili alla gestione delle domande di reddito e pensione di cittadinanza. L'Istituto si sofferma in particolare sulle ipotesi di cumulabilità e compatibilità del reddito con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo o dipendente o con la percezione di altre tipologie di reddito.

Per quanto riguarda l'erogazione e la fruizione della card, vengono specificate le modalità di spesa del beneficio e le penalizzazioni previste in caso di fruizione soltanto parziale.

*INPS, circ. 20 marzo 2019, n. 43*

---

#### Certificazione Unica: online o via PEC

---

L'INPS ha reso nota la disponibilità delle Certificazioni Uniche, che certificano ai pensionati e beneficiari di prestazioni i redditi e le ritenute relative al 2018, sul proprio portale istituzionale. Per i pensionati è comunque disponibile il servizio Cedolino della pensione. In

alternativa, la CU può essere richiesta via PEC, allegando alla domanda la copia di un documento di identità.

*INPS, comunicato 18 marzo 2019*

## IMPRESA

---

### Decreto semplificazioni: guida Assonime

---

Assonime analizza alcune delle disposizioni del decreto semplificazioni che presentano interesse per l'attività d'impresa.

Tra le misure commentate: il sostegno alle PMI rispetto ai debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni e ai ritardi di pagamento, le modifiche alla disciplina del Codice dei contratti pubblici relativa ai motivi di esclusione e le novità in tema di etichettatura dei prodotti alimentari. In evidenza anche la soppressione, a partire dal 1° gennaio 2019, del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) e la conseguente abrogazione della relativa disciplina.

*Assonime, circ. 18 marzo 2019, n. 8*

---

### PMI: credito d'imposta per la quotazione

---

Assonime analizza le misure di semplificazione per le PMI tra iniziative nazionali e prospettive europee. In particolare, si sofferma sul credito d'imposta per le spese di quotazione e ulteriori possibili ipotesi di semplificazione che copre il 50% delle spese di consulenza sostenute nel triennio 2018- 2020, fino a un massimo di 500.000 euro, previsto dalla legge di bilancio 2019 per le PMI che, successivamente alla data di entrata in vigore della legge medesima, iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato.

*Assonime, circ. 15 marzo 2019, n. 7*

---

### Domicilio professionale Ordini territoriali

---

Il professionista che intende trasferire il domicilio professionale è tenuto a trasferire anche la propria iscrizione nell'Albo dell'Ordine costituito nel luogo in cui risulta il nuovo domicilio professionale. I Consigli degli Ordini territoriali devono verificare gli elementi di fatto che indichino la presenza in un certo luogo dello svolgimento dell'attività professionale.

Laddove non ci siano più i requisiti di iscrizione devono procedere alla cancellazione d'ufficio, previa comunicazione dell'avvio della procedura ai professionisti.

*CNDCEC, informativa 15 marzo 2019, n. 22*



## AGENDA

### Scadenze dal 28 marzo all'11 aprile 2019

**Avvertenza** - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno festivo, ai sensi sia dell'art. 2963 c.c., sia dell'art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell'art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.

Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on line, sul Sito Ipsoa, clicca su **Scadenze**.

DATA	OGGETTO	VERIFICA
	<b>MARZO 2019</b>	
<b>Domenica 31</b>	Adempimenti IVA di fine mese: I titolari di partita IVA, che eseguono scambi intracomunitari ed agenzie di viaggi sono tenuti a adempimenti IVA quali: le autofatture per scambi intracomunitari e gli adempimenti delle agenzie di viaggi	
	<b>APRILE 2019</b>	
<b>Lunedì 1</b>	Certificazione utili corrisposti	
	Comunicazione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere c.d. esterometro	
	Consegna ai lavoratori dipendenti, pensionati e percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente delle certificazioni uniche (CU)	
	Consegna da parte dei sostituti d'imposta delle certificazioni dei redditi per locazioni brevi	
	Consegna da parte dei sostituti d'imposta delle certificazioni per le ritenute d'acconto operate	
	Consegna delle certificazioni dei redditi diversi di natura finanziaria	
	Dichiarazione imposta sulle transazioni finanziarie	
	Intermediari finanziari: comunicazione periodica all'Anagrafe tributaria	

	Modello per la comunicazione della variazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte di enti associativi	
	Pagamento rateale dell'imposta comunale sulla pubblicità	
	Presentazione degli elenchi Intra 12 e versamento	
	Presentazione della dichiarazione Redditi ed IRAP 2018 da parte delle società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare	
	Ravvedimento entro 15 giorni relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile/annuale	
	Registrazione contratti di locazione e versamento dell'imposta di registro	
	Trasmissione corrispettivi cessioni di benzina e gasolio	
	Trasmissione per via telematica all'ENEA delle ristrutturazioni edilizie con riqualificazione energetica	
	Versamento del secondo acconto ai fini IRES e IRAP soggetti a cavallo	
	Versamento imposta sostitutiva e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei redditi Redditi 2018 da parte di società di persone che hanno avuto operazioni straordinarie	
	Versamento imposte risultanti dalla dichiarazione Redditi 2018 e IRAP 2018 società con esercizio a cavallo	
<b>Mercoledì 10</b>	Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA	